



COMUNE DI FICARRA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE DEL CIMITERO

Approvato con delibera c. c. n. 26 del 12.05.2022

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 COMPETENZA

ART. 3 RESPONSABILITÀ

ART. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

ART. 6 OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

ART. 8 VEGLIA DELLE SALME

ART. 9 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO – TEMPO MASSIMO ENTRO CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O ALL'INUMAZIONE DELLA SALMA

ART. 10 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

ART. 11 SEPOLTURA GRATUITA

ART. 12 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 13 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

ART. 14 TRASPORTI FUNEBRI

ART. 15 NORME GENERALI PER I TRASPORTI

ART. 16 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

ART. 17 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO

ART. 18 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

CIMITERI

ART. 19 DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

ART. 20 AMMISSIONE NEL CIMITERO

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 21 INUMAZIONE

ART. 22 CIPPO E ORNAMENTI

ART. 23 TUMULAZIONE

ART. 24 DEPOSITO PROVVISORIO

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 25 ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 26 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI O ESTUMULAZIONI ORDINARIE

ART. 27 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

ART. 28 ESTUMULAZIONI

ART. 29 RACCOLTA DELLE OSSA

ART. 30 OGGETTI DA RECUPERARE

PULIZIA - DECORO E ORARIO DEL CIMITERO

ART. 31 ORARI

- ART. 32 DIVIETI SPECIALI**
- ART. 33 RITI FUNEBRI**
- ART. 34 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- ART. 35 SEPOLTURE PRIVATE**
- ART. 36 DECADENZA DELLA CONCESSIONE**
- ART. 37 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**
- ART. 38 DURATA DELLE CONCESSIONI**
- ART. 39 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**
- ART. 40 MANUTENZIONE**
- ART. 41 RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOCULI**

REVOCA – ESTINZIONE

- ART. 42 REVOCA**
- ART. 43 ESTINZIONE**

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- ART. 44 ACCESSO AL CIMITERO**
- ART. 45 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**
- ART. 46 PRESCRIZIONI PER I LOCULI**
- ART. 47 RESPONSABILITÀ**
- ART. 48 RECINZIONE AREE**
- ART. 49 VIGILANZA**
- ART. 50 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI**

IMPRESE POMPE FUNEBRI

- ART. 51 FUNZIONI – LICENZA**
- ART. 52 DIVIETI**
- ART. 53 MAPPA**
- ART. 54 SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ CIMITERIALI**

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 55 CAUTELE**
- ART. 56 VIOLAZIONE**
- ART. 57 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (RINVIO)**
- ART. 58 DISPOSIZIONI FINALI**

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO

- 1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e della custodia delle salme.

ARTICOLO 2

COMPETENZE

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale salvo diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 3

RESPONSABILITÀ

- 1) Il Comune vigila, tramite il personale addetto, che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e/o di danno alle cose.
- 2) Chiunque causi danni a persone o a cose all'interno delle aree cimiteriali, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde in conformità a quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fermo restando l'eventuale rilievo penale del fatto.

ARTICOLO 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e dal regolamento.
- 2) Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino documentalmente in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
- 3) Tutti gli altri servizi, compresi, le inumazioni ed esumazioni ordinarie, sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo quanto stabilito dall'organo esecutivo dell'Ente, salvo quanto disposto dalla legge. Anche i servizi necessari per la realizzazione della sepoltura sono a carico della famiglia del defunto e devono essere eseguite da ditte private a tanto abilitate.

ARTICOLO 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1) Presso i competenti Uffici comunali è tenuto a disposizione di chiunque - su supporto cartaceo o

informatico - il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

- 2) L'Ufficio comunale competente deve altresì essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente, estesa anche alle zone circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano state approntate modifiche ed ampliamento.
- 3) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio comunale competente o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente Regolamento.

ARTICOLO 6

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- 1) Il periodo di osservazione dei cadaveri è stabilito dal medico necroscopico.

ARTICOLO 7

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

- 1) Nei depositi di osservazione presso le camere mortuarie del cimitero comunale sono ricevute e tenute in osservazione, per il periodo prescritto, le salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte nella pubblica via o in luogo pubblico per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
 - c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 2) Su parere del competente organo sanitario dell'ASP, il Sindaco potrà autorizzare l'ammissione, in tali locali di osservazione delle salme di qualsiasi altra persona morta nel Comune.

ARTICOLO 8

VEGLIA DELLE SALME

- 1) Nel deposito di osservazione le salme sono poste su apposito letto o tavolo e potranno essere vegliate dai parenti o da persone autorizzate, negli orari di servizio del personale preposto alla struttura.

ARTICOLO 9

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO – TERMINE ENTRO CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O ALL'INUMAZIONE DELLA SALMA

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche.
- 2) In ciascun feretro può essere racchisa una sola salma. Nel caso che madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in un unico feretro.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con indumenti ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della

salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

ARTICOLO 10

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

- 1) Prima della chiusura del feretro deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché all'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 11

SEPOLTURA GRATUITA

- 1) È data facoltà al Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale di assegnare sepolture a titolo gratuito in aree o loculi cimiteriali, per casi eccezionali da valutarsi di volta in volta. La durata della relativa concessione è stabilita dal presente Regolamento.

ARTICOLO 12

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 13

MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

- 1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
 - la sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
 - il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 14

TRASPORTI FUNEBRI

- 1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/09/1990 n. 285 e successive modifiche.

ARTICOLO 15

NORME GENERALI PER I TRASPORTI.

- 1) I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
- 2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di

autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri atti relativi alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale comunale incaricato.

- 3) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 16

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP competente prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, proibirà il corteo quando ciò sia indispensabile e adotterà i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

ARTICOLO 17

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO

- 1) Il trasporto di salme nel cimitero di un altro Comune, è autorizzato dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ovvero con sosta in luogo di culto per la celebrazione del rito religioso.

ARTICOLO 18

TRASPORTO DI CENERI E RESTI

- 1) Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto, o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento e le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

CIMITERI

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10/9/1990 n. 285 e successive modificazioni.

- 2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 3) Il Comune provvede alla manutenzione dei cimiteri, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi di legge.
- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero, a ditte a tanto abilitate salvo che non sia diversamente richiesto dagli interessati.
- 5) Il feretro deve fare ingresso nel cimitero almeno un'ora prima della chiusura dello stesso.

ARTICOLO 20

AMMISSIONE NEL CIMITERO

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme o i resti di persone decedute nel territorio del Comune di Ficarra o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Ficarra, al momento della morte, la propria residenza. È altresì consentito il seppellimento di persone che sono nate nel Comune di Ficarra o che al momento della nascita avevano ivi la residenza, nonché di tutti coloro che hanno dovuto trasferire la residenza dal Comune di Ficarra in altro luogo per motivi di assistenza.
- 2) I loculi e le sepolture realizzate dal Comune di Ficarra sono assegnate previa apposita richiesta. L'assegnazione potrà essere fatta anche a persone in vita che siano state residenti nel Comune di Ficarra ricorrendo le seguenti condizioni ed in ordine di punteggio:

A) Età del richiedente (max 30 punti)

- Oltre 80 anni: Punti 30
- Da 70 a 80 anni non compiuti: Punti 25
- Da 60 a 70 anni non compiuti: Punti 15

B) Nucleo familiare (max 15 punti)

- Per ogni componente titolare di ius sepulcri di età superiore ai 80 anni: Punti 15
- Per ogni componente titolare di ius sepulcri di età superiore ai 70 anni: Punti 10
- Per ogni componente titolare di ius sepulcri di età superiore ai 60 anni: Punti 05

C) Residenza nel Comune (max 20 punti)

- Dalla nascita: Punti 20
- Da almeno 25 anni: Punti 15
- Da almeno 10 anni: Punti 05

D) Salme tumulate in loculi riutilizzabili (max 30 punti)

- Di ascendente o discendente 1° grado: 10 punti per ognuno (max punti 30)
- Di ascendente o discendente 2° grado: 5 punti per ognuno (max punti 15)
- Di ascendente o discendente 3° grado: 3 punti per ognuno (max punti 09)
- Coniuge o convivente more uxorio: 10 punti

- 3) È consentita la collocazione di più cassette di resti e/o di urne cinerarie in un unico loculo o celletta. In tale ipotesi le relative operazioni non comporteranno spese di natura burocratica e la nuova concessione avrà durata corrispondente al periodo massimo previsto dal presente

regolamento. Nell'ipotesi anzidetta, sulle sepolture rimaste libere a seguito di esumazioni e/o estumulazioni, i familiari dei relativi defunti potranno esercitare il diritto di prelazione sulla sepoltura rimasta disponibile previo pagamento dell'importo del 75% del costo del loculo, restando obbligati alla relativa chiusura mediante lastre di marmo della tipologia consentita.

- 4) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e dei loro aventi diritto.
- 5) Il coniuge e/o convivente di defunto può richiedere il rilascio della concessione del loculo o sepoltura limitrofo a quello ove è stata o sarà sepolta la persona a lui/lei cara. L'amministrazione potrà rigettare tale istanza quando si verifica una grave insufficienza di loculi nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.
- 6) Ogni anno la Giunta comunale predispone un elenco delle aree, dei posti e dei loculi che intende vendere e l'Ufficio Tecnico ne dà avviso pubblico. Questi, ferma restando una quota riservata a disposizione dell'Amministrazione comunale, saranno assegnati in base all'anzianità della richiesta, secondo la data del protocollo, in base ai criteri di cui ai superiori punti. Nel caso di creazione di nuovi posti disposti su file, la loro assegnazione verrà fatta seguendo l'ordine delle file partendo dall'alto, da sinistra verso destra.
- 7) E' fatto divieto di qualsiasi attività incompatibile con le attività e funzioni proprie della struttura.

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 21

INUMAZIONE

- 1) Le sepolture per inumazione avvengono esclusivamente in aree date in concessione.

ARTICOLO 22

CIPPO E ORNAMENTI

- 1) Ogni fossa di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
- 2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3) I privati possono installare, in sostituzione del cippo, un copritomba di dimensioni massime di metri 1,75 x 0,75 e/o una lapide di altezza non superiore a metri 1,10 dal piano di campagna.
- 4) E' consentita inoltre la posa di croci, lapidi, ricordi, nonché fotografie.
- 5) L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai concessionari o loro aventi causa.
- 6) In caso di incuria, il Comune provvede in via sostitutiva ed in danno dell'inadempiente, previa diffida da indirizzarsi ai parenti più prossimi con le modalità ed i poteri previsti dalla legge.

ARTICOLO 23

TUMULAZIONE

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi, cellette o nicchie cinerarie, costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.

ARTICOLO 24

DEPOSITO PROVVISORIO

- 1) A richiesta della famiglia dei defunti o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo o, previo consenso degli interessati, in una tomba di famiglia.
- 2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che debbano effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura in loculi da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- 3) La durata del deposito provvisorio è fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari, salvo proroga concessa dall'amministrazione, per esigenze motivate.
- 4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune a spese dell'inadempiente. La salma così inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi.
- 5) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario o di urne cinerarie.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 25

ESUMAZIONI ORDINARIE

- 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dalla legge e cioè 10 anni. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con appositi provvedimenti.

ARTICOLO 26

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI O ESTUMULAZIONI ORDINARIE

- 1) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria ed estumulazioni è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale 90 giorni prima e, se conosciuti, con notizia ai concessionari o ai loro eredi.

ARTICOLO 27

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, su ordine dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in un altro cimitero. Le esumazioni straordinarie di cui all'art. 83 e 84 del D.P.R. n.285/90 saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato dei servizi cimiteriali, così come già normalmente avviene per le esumazioni ordinarie".
- 2) Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e successive modificazioni.

- 3) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'organo sanitario competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ARTICOLO 28

ESTUMULAZIONI

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
 - a) Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere delle concessioni;
 - b) Le estumulazioni straordinarie avvengono:
 - a richiesta motivata dei familiari interessati;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;
- 2) I feretri sono estumulati secondo la programmazione e sotto la vigilanza degli addetti al servizio cimiteriale.
- 3) I resti mortali salvo quanto previsto dall'art. 30, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, in loculi o tombe in concessione, previa domanda al Sindaco da parte degli aventi diritto.
- 4) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente e ricollocato nel sito di originaria sepoltura per ulteriori anni cinque.

ARTICOLO 29

RACCOLTA DELLE OSSA

- 1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesta diversa collocazione.

ARTICOLO 30

OGGETTI DA RECUPERARE

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno comunicazione agli uffici comunali al momento della richiesta dell'operazione, o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto.
- 3) Indipendentemente da una eventuale richiesta, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni debbono essere consegnati al Responsabile dell'Area Tecnica che ne darà comunicazione agli aventi diritto ove conosciuti. In ogni caso, questi oggetti saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso questo termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento del cimitero.

PULIZIA - DECORO E ORARIO DEL CIMITERO

ARTICOLO 31

ORARIO

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

ARTICOLO 32

DIVIETI SPECIALI

- 1) Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, depositare vasi o quant'altro sui marciapiedi, aree di passaggio od aree verdi;
 - e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - g) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non autorizzati;
 - h) svolgere qualsiasi attività commerciale fatta salva la vendita di fiori e lumini cimiteriali in occasione della festività dei defunti, previa autorizzazione dei competenti uffici comunali.
- 2) E' altresì vietato qualsivoglia comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti e, qualora questo integri l'illecito penale o amministrativo, sarà debitamente perseguito in conformità alle norme di settore.

ARTICOLO 33

RITI FUNEBRI

- 1) Nell'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ARTICOLO 34

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziti dovranno essere rimossi a cura dei familiari dei defunti. I fiori avvizziti e non eliminati che costituiranno pregiudizio per il decoro del cimitero saranno rimossi a cura del personale comunale addetto alla struttura.
- 2) La falciatura e l'eliminazione delle erbe infestanti avverrà con cadenza periodica.

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 35

SEPOLTURE PRIVATE

- 1) Ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, il Cimitero ha carattere demaniale. La concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale con diritto di uso non alienabile. Data la natura demaniale dei beni cimiteriali, il diritto d'uso di una sepoltura lascia integro il diritto alla nuda proprietà dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dall'art. 953 del Codice Civile i manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventando di proprietà dell'Amministrazione Comunale allo scadere della concessione, se non rinnovata.
- 2) Il Comune individua nel perimetro del cimitero aree da destinare alla costruzione di cappelle o edicole private, nonché spazi per la sepoltura di minori. Tali aree saranno date in concessione mediante apposito atto stipulato fra il Responsabile dell'Area Tecnica ed i richiedenti e saranno

soggette a rilascio di apposito titolo autorizzatorio da parte del Comune. Una porzione dei detti spazi sarà destinata a ricevere i resti mortali recuperati da sepolture eliminate da altre aree cimiteriali per esigenze di ristrutturazione. Il diritto d'uso di una sepoltura è subordinato al pagamento di tariffa ed è attribuito a tempo determinato secondo quanto previsto dal presente regolamento.

- 3) Le tariffe sono determinate con apposita delibera di Giunta Municipale secondo criteri che tengano conto del costo del manufatto, dell'incidenza dell'acquisto del terreno, dell'incidenza del costo delle opere di urbanizzazione, della maggiorazione per manutenzione e servizi commisurata alla durata della concessione. Le tariffe sono differenziate in relazione all'altezza del loculo come segue:
 - prima e quarta fila, 80% del costo unitario;
 - seconda e terza fila, 120% del costo unitario.La scelta del posto non è consentita ma sarà seguito il criterio di cui all'art.20 n.8.
- 4) La concessione può essere soggetta: a) a revoca per esigenze di pubblico interesse, assegnando però fino alla scadenza della concessione originaria altra area e sistemazione equivalente; b) a decadenza, per inosservanza dei termini fissati per l'esecuzione delle opere oppure per inadempienza agli obblighi del concessionario in fase di costruzione dei manufatti e di mantenimento degli stessi; c) a rinuncia da parte del concessionario con retrocessione del bene.
- 5) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o di manufatti deve risultare da apposito atto. Esso conterrà le clausole, le condizioni e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - i concessionari o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso.

ARTICOLO 36

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1) Il titolare di concessione decade se non ha rispettato i termini della stessa. In caso di impossibilità del titolare della concessione di rispettare i termini per fatti di terzi, previa accertamento della loro consistenza e della effettiva ed oggettiva portata limitativa ad opera del Responsabile dell'Area Tecnica, può essere concessa una proroga motivata limitatamente al periodo ritenuto necessario per la rimozione dell'impedimento e, comunque, per un termine non superiore alla metà di quello già assegnato. In mancanza di proroga o decorso infruttuosamente il termine di proroga, l'area data in concessione tornerà automaticamente nella piena disponibilità del Comune.
- 2) Possono essere retrocesse in qualsiasi momento le concessioni di aree sulle quali siano già sorte costruzioni nel caso non siano mai stati effettuati seppellimenti. Il concessionario o i suoi aventi causa dovranno esplicitamente rinunciare ad ogni diritto di proprietà sui manufatti, segni funebri e simili esistenti, che passeranno in proprietà del Comune dietro corrispettivo stabilito con apposita delibera.
- 3) Possono essere retrocessi al Comune manufatti o aree ove siano state eseguite sepolture, in tal caso i resti saranno depositati senza alcun onere per il retrocedente nell'ossario comune.
- 4) Una sepoltura privata ritorna nella disponibilità del Comune prima della scadenza della relativa concessione nel caso di abbandono ovvero qualora sia accertato il deterioramento della struttura e gli aventi diritto non abbiano provveduto al relativo ripristino.

5) La decadenza della concessione è dichiarata dal Responsabile dell'Area Tecnica.

ARTICOLO 37

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà la traslazione delle salme e dei resti, rispettivamente in campo comune o ossario.
- 2) Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 38

DURATA DELLE CONCESSIONI

- 1) Le concessioni sono a tempo determinato.
- 2) La durata della concessione è fissata:
 - a) in 70 anni dalla data di stipula del contratto per le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività;
 - b) in 70 anni dalla data di utilizzo per i loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie individuali.
 - c) perpetua per le sepolture di caduti in guerra e nella lotta di liberazione, militari italiani e stranieri della Guerra 1915-1918, militari e militarizzati italiani deceduti in stato di prigionia o internamento, partigiani e patrioti deceduti dopo l'8 settembre 1943 in conseguenza della lotta di liberazione, civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia.
 - d) in anni 90 per i soggetti deceduti entro il diciottesimo anno di età.
- 3) Entro 1 anno dalla scadenza della concessione è possibile rinnovare la concessione dell'area dietro versamento della tariffa in vigore, senza ulteriori costi imputabili al valore del manufatto esistente da parte del concessionario o altro avente titolo
- 4) Alla naturale scadenza delle concessioni, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ne darà avviso agli aventi diritto noti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicando i termini, le modalità e l'importo da versare per il rinnovo; l'avviso sarà comunque dato a mezzo pubbliche affissioni all'Albo Pretorio. Trascorso il termine assegnato per esercitare il diritto di rinnovo, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dichiara decaduta la concessione e provvede all'acquisizione del bene dandone avviso mediante affissione all'albo pretorio.
- 5) A seguito di estumulazione, i loculi, le cellette e le nicchie cinerarie rientreranno nel patrimonio del Comune.
- 6) L'individuazione dei lotti di loculi, cellette e nicchie cinerarie ed aree anche per la realizzazione di cappelle private da dare in concessione è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale che stabilirà i relativi costi.

ARTICOLO 39

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

- 1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, fino al completamento della capienza del sepolcro, al concessionario e alla sua famiglia e, per gli Enti, alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
- 2) La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta, collaterali, rispettivi coniugi e discendenti diretti ed agli ascendenti del coniuge del concessionario.
- 3) Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta dell'originario titolare della concessione il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.

- 4) Per i collaterali, rispettivi coniugi e discendenti diretti, la sepoltura avviene salvo che il concessionario o avente diritto non si opponga.
- 5) Al coniuge è equiparato il convivente more uxorio, secondo legge. Ne è quindi ammessa sepoltura con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti
- 6) Parimenti è ammessa la sepoltura di persone legate da rapporti di benemerenzza nei confronti del concessionario da comprovarsi con apposita dichiarazione.
- 7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso dell'area, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e l'area con i relativi manufatti rientra in proprietà del Comune.
- 9) Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano osservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- 10) Il Comune può in ogni tempo modificare per le esigenze del Cimitero le distanze e lo stato delle opere delle aree attigue alla sepoltura privata

ARTICOLO 40

MANUTENZIONE

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari o aventi diritto per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni sia per motivi di decoro che di sicurezza o di igiene.
- 2) I concessionari o aventi diritto dei loculi e cellette, devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti concessi.
- 3) Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, il Comune notifica apposita diffida agli aventi diritto, se conosciuti, intimandone il ripristino. Trascorsi 60 giorni dalla diffida o dall'avvenuta pubblicità, mediante affissione all'Albo Pretorio o al Cimitero e sulla tomba interessata, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti, salvo il recupero delle spese nelle forme di legge. In detto caso verrà dichiarata la decadenza della concessione.
- 4) Qualora si renda necessario procedere ad opere di manutenzione straordinaria sui manufatti destinati alla tumulazione, l'Amministrazione comunale può ripartire le spese tra i concessionari o coniuge, figli, fratelli del defunto dei loculi o cellette esistenti nella struttura che richiede l'intervento. In tal caso i concessionari o aventi diritto devono essere messi a conoscenza del progetto relativo all'intervento tramite pubblicazione dell'avviso all' Albo Pretori o e al Cimitero ai sensi della Legge n.241/90.
- 5) Per l'esecuzione di lavori di realizzazione di nuove sepolture e/o attività di manutenzione delle stesse, le ditte incaricate dovranno preventivamente versare l'importo relativo per diritti di Segreteria, nella misura di legge, occorrenti per il rilascio dei titoli autorizzatori.
- 6) Ogni intervento di realizzazione di nuove sepolture e/o attività di manutenzione delle stesse comporterà l'onere per la ditta esecutrice di produrre, entro giorni 3 dall'esecuzione delle medesime, la ricevuta di regolare conferimento in discarica degli scarti di lavorazione secondo norme di legge.

ARTICOLO 41

RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOCULI

- 1) La rinuncia alla concessione deve essere fatta con atto scritto e non da diritto a rimborso alcuno. In caso di realizzazione di opere le stesse saranno automaticamente acquisite al patrimonio del Comune. In presenza di più aventi causa, la rinuncia fatta da uno di essi accresce il diritto degli altri aventi causa.
- 2) Se la persona destinataria della sepoltura viene tumulata in luogo diverso da quello indicato in concessione per sopravvenute esigenze, il concessionario o gli aventi diritto devono retrocedere il loculo, la celletta ovvero l'area cimiteriale al Comune entro sei mesi. Agli stessi verrà rimborsata la somma al riguardo prevista dalla suddetta deliberazione della Giunta Municipale. Se entro tale termine non verrà presentata la rinuncia e la richiesta di rimborso, i loculi, le cellette rientreranno nella piena proprietà del Comune senza alcun corrispettivo.

REVOCA – ESTINZIONE

ARTICOLO 42

REVOCA

- 1) Salvo quanto previsto dalla legge, è facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi, la concessione verrà revocata e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione comunale, rimanendo a carico di quest'ultima le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione comunale dovrà dar notizia al concessionario o avente diritto ove noti o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale e al cimitero per la durata di 20 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario e/o aventi diritto.

ARTICOLO 43

ESTINZIONE

- 1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, per decadenza, per ogni altra ragione prevista dal presente Regolamento ovvero in caso di soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.
- 2) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme e/o dei resti, provvederà il Comune previa comunicazione agli interessati, nell'ossario comune.

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 44

ACCESSO AL CIMITERO

- 1) Per l'esecuzione di opere, di nuove costruzioni, di restauri, di riparazioni, di manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati si avvalgono

dell'opera di ditte a loro libera scelta.

ARTICOLO 45

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

- 1) I singoli progetti di costruzione ed eventuali varianti di sepolture private devono essere approvati secondo la vigente normativa in materia;
- 2) Le sepolture private non devono avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.

ARTICOLO 46

PRESCRIZIONI PER I LOCULI

- 1) Vengono fissati per i loculi cimiteriali le seguenti prescrizioni:
 - a) i loculi posti in vendita dovranno essere dotati di una lastra copri loculo di marmo bianco di Carrara e/o tipologie equivalenti, posta nell'incavo esistente e posizionata a cm 15 dal filo esterno muro;
 - b) a completamento del vano loculo si dovranno posizionare due stipiti ed architrave della stessa tipologia utilizzata per la lastra copri loculo: tali elementi dovranno essere posati a filo della muratura;
 - c) la parte inferiore del vano (davanzale) dovrà essere della stessa tipologia dei marmi precedenti e potrà presentare una sporgenza di cm 0,50 – 1,00 rispetto al filo muratura;
 - d) lo spessore degli elementi di contorno dovrà essere di cm 2,00. Il vano porta fiori dovrà essere localizzato sulla parte sinistra della lastra ed eventuale lumino funerario sulla parte destra. Non sono ammesse lastre di marmo di tipo e colore diverso da quelle indicate dal presente regolamento e che occupino più di un loculo o rivestimenti orizzontali delle fasce esistenti. Tali incombenze sono a carico dei familiari del defunto.

ARTICOLO 47

RESPONSABILITÀ

- 1) I concessionari o aventi diritto delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi durante i lavori di realizzazione delle sepolture.

ARTICOLO 48

RECINZIONE AREE

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa incaricata della esecuzione dei relativi lavori deve recintare, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza, lo spazio assegnato.
- 2) In ogni caso l'impresa esecutrice è obbligata a garantire condizioni di decoro adeguate durante l'esecuzione dei lavori, ripristinando lo stato dei luoghi contiguo all'area di intervento e rimanendo responsabile per eventuali danni arrecati a strutture private o pubbliche durante o a causa dell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 49

VIGILANZA

- 1) Il Responsabile dell'Area Tecnica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni nel caso di difformità rispetto alle relative autorizzazioni.

ARTICOLO 50

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

- 1) Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso a qualsiasi titolo nel cimitero. Il medesimo personale relazionerà al Responsabile dell'Area Tecnica in esito ad ogni intervento privato entro giorni 7 dallo stesso.
- 2) Al personale addetto al cimitero dovranno essere garantite le misure di tutela igienico sanitaria e di profilassi previste dalle norme di settore.

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 51

FUNZIONI – LICENZA

- 1) Le imprese di pompe funebri, previo incarico, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli Uffici del Comune;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme verso o da altri Comuni.
- 2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, debbono essere munite della prescritta autorizzazione amministrativa qualora intendano vendere casse per feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercitino il trasporto funebre, debbono disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dalla legge.

ARTICOLO 52

DIVIETI

- 1) E' fatto divieto alle imprese:
 - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - di sospendere il servizio assunto o già predisposto per eventuali contestazioni sorte in ordine agli onorari o all'esecuzione dello stesso, salvo sostituzione dell'impresa ad opera del committente.

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 53

MAPPA

- 1) Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari su mappa. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il registro dovrà essere tenuto anche con mezzi informatici.

- 2) Il Registro e l'allegata mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni rilasciate all'interno del Comune.

ARTICOLO 54

SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ CIMITERIALI

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali dovrà avvenire secondo quanto disposto dal presente regolamento e dalle norme ambientali di settore.

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 55

CAUTELE

- 1) Chi ha titolo e richiede un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, esumazione, traslazione, ecc.) od una concessione (di loculi, cellette, nicchie od aree per la costruzione di edicole private) s'intende che agisce in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) Chi ha titolo e retrocede loculi, cellette, aree o tombe di famiglia al Comune s'intende che agisca in nome o per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 3) In caso di contestazione tra più aventi titolo l'Amministrazione comunale resterà estranea all'eventuale azione che ne conseguirà.

ARTICOLO 56

VIOLAZIONE

- 1) La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.lgs. n.267/2000 e successive modifiche.

ARTICOLO 57

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- 1) Il Piano Regolatore Cimiteriale è lo strumento di gestione e programmazione che regola l'evoluzione nel tempo della domanda di sepolture e gli strumenti per soddisfarla ed è pertanto strumento complementare al Regolamento di gestione del Cimitero. Il Consiglio comunale è tenuto ad adottare il Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di un tempo compatibile con le esigenze di sepoltura di almeno un ventennio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/90.
- 2) Le disposizioni tecniche generali per la adozione del Piano Regolatore Cimiteriale sono quelle indicate nel Capo X del D.P.R. n. 285/90 e nei punti 10 e 11 della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993. Con esso si determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto a vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10.9.90 n. 285.
- 3) Nell'elaborazione del Piano si dovrà tener conto di quanto previsto dalla normativa richiamata e, quindi: 1. dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e sulla base di adeguate proiezioni; 2. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di tumulazione e di inumazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; 3. delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a

seguito di riutilizzo, in nuova concessione, di sepolture private già a concessione perpetua; 4. della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, prevedendo comunque forme di sensibilizzazione della popolazione atte a ridurre il sistema della tumulazione; 5. dei fabbisogni futuri di manufatti e di aree in rapporto alla domanda esistente e potenziale di tumulazioni, inumazioni, cremazioni.

- 4) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

ARTICOLO 58

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche e integrazioni.
- 2) Si intendono inoltre abrogate implicitamente tutte le disposizioni del presente Regolamento contrarie a norme di legge o atti amministrativi entrati in vigore successivamente al presente testo.